



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3905

Seduta del 24/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Claudia Terzi

Oggetto

PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE: RECEPIMENTO DELLE DETERMINAZIONI DELL'AUTORITÀ DI BACINO PER IL FIUME PO IN RELAZIONE ALLA COMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E INDICAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Mauro Fasano

Il Direttore Generale Mario Nova

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- con d.g.r. n. 3706 del 12 giugno 2015 è stato approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), individuando le aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
- la non idoneità di cui sopra non si riferisce a tutte le tipologie impiantistiche ma solo ad alcune, mentre per altre la compatibilità viene subordinata ad un'istruttoria che consideri puntualmente le caratteristiche del progetto e del sito previsto per l'installazione;
- il punto 4 del dispositivo della suddetta delibera prevede che eventuali adeguamenti alle disposizioni del PEAR concernenti le aree non idonee siano approvati con provvedimenti della Giunta regionale;

DATO ATTO che:

- il PEAR individua come aree non idonee per l'installazione di impianti idroelettrici di tipo I.1 "impianti realizzati in edifici esistenti" e I.3 "impianti idroelettrici realizzati ex novo" le aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), approvato nel 2001, come "Aree interessate da esondazioni e dissesti di carattere torrentizio di pericolosità molto elevata" e "Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zone 1 (ambiente collinare, montano e pianura) e Zone 2 (ambiente collinare e montano);
- l'approvazione del PEAR è stata preceduta dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, previsto dall'art. 6 del d. lgs. 152/2006, all'interno del quale è stata invitata a partecipare, tra gli altri, l'Autorità di Bacino del Fiume Po;
- la suddetta Autorità non è intervenuta nel procedimento di VAS per l'approvazione del PEAR;

RILEVATO che:

- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, con deliberazione nr. 10/2009 del 22.7.2009, ha dichiarato che gli impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica possono essere ricompresi nelle fattispecie di cui agli art. 9, comma 5, 38 e 50 delle Norme di Attuazione del PAI, in ragione della loro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

finalità di interesse pubblico e dell'assimilabilità ad infrastrutture lineari;

- l'inclusione degli impianti idroelettrici nelle fattispecie indicate nei suddetti articoli comporta la possibilità della loro realizzazione;

CONSIDERATE le motivazioni addotte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e il fatto che la possibilità di autorizzare la realizzazione di tali impianti resta comunque subordinata all'esito di una specifica istruttoria;

RITENUTO opportuno recepire la determinazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po e, conseguentemente, adeguare le prescrizioni del PEAR relative alle "aree non idonee" a quanto previsto nella deliberazione nr. 10/2009, riconoscendo che gli impianti idroelettrici citati possono essere ricondotti alla tipologia degli "impianti istruibili", per i quali si demanda ad una specifica istruttoria la verifica di compatibilità con le caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e ambientali dell'area interessata;

RITENUTO altresì opportuno fornire indicazioni in relazione alle istanze riferite a impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili presentate presso le Autorità competenti alla data di entrata in vigore del PEAR pubblicato sul B.UR.L. il 2 luglio 2015;

TENUTO CONTO dell'impostazione espressa nel PEAR circa le aree non idonee all'installazione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili che si sostanzia nella volontà di rendere consapevoli gli interessati prima della presentazione delle istanze di costruzione, installazione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, distinguendo e quindi individuando preliminarmente aree e siti non idonei da quelli ove l'Autorità competente potrà procedere nell'istruttoria delle richieste;

RITENUTO quindi che prima del 2 luglio 2015 gli investitori non potevano avere consapevolezza delle limitazioni stabilite dal PEAR rispetto alla non istruibilità delle istanze già presentate;

RITENUTO pertanto di applicare l'indirizzo del PEAR di non istruibilità con riferimento alle istanze presentate successivamente alla data del 02 luglio 2015;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire le determinazioni assunte dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione nr. 10/2009 e, conseguentemente, di adeguare le prescrizioni del PEAR relative alle "Aree interessate da esondazioni e dissesti di carattere torrentizio di pericolosità molto elevata (EE), Conoidi attivi (CA)" e alle "Aree a rischio idrogeologico molto elevato – Zona 1 e Zona 2" come da allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre che le istanze per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili presentati alle Autorità competenti in data antecedente all'entrata in vigore del PEAR, avvenuta il 2 luglio 2015, siano considerate istruibili sulla base delle disposizioni vigenti prima della suddetta data, per ciò che attiene all'individuazione delle aree definite "non idonee" dal PEAR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

PROGRAMMA ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE - STRALCIO RELATIVO ALLE AREE NON IDONEE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDROLETTRICI

AREE INTERESSATE DA DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO PER LA PARTE COLLINARE E MONTANA (ART. 9 N.T.A. DEL P.A.I.)

Aree interessate da esondazioni e dissesti di carattere torrentizio di pericolosità molto elevata (Ee), conoidi attivi (Ca)

IMPIANTI NON IDONEI

- impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 da installarsi sugli edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso;
- impianti fotovoltaici di tipologia F.2.6, F.2.7, da F.9 a F.2.11 in quanto la loro installazione richiede la costruzione di strutture accessorie e pertanto in contrasto con il divieto di edificazione indicato nell'art. 9 comma 5 delle N.T.A. del P.A.I.;
- impianti fotovoltaici di tipologia da F.3.3 a F.3.13;
- impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia da B.1.3, B.1.4, B.1.6, B.1.7 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.7;
- impianti eolici di tipologia da E.2.1 a E.3.3;
- impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1.

Motivazione

Si indicano non idonei gli impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 in quanto le modalità di installazione di tali tipologie impiantistiche su edifici esistenti determina una modifica della sagoma dell'edificio che si ritiene non accettabile.

L'art. 9 comma 5 delle N.T.A. del P.A.I. sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria. Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi individuati dall'art. 27 comma 1 lett. b) della LR 12/2005. Si indicano quindi come non idonei le tipologie di impianti che richiedono la costruzione di edifici di contenimento e/o di strutture su cui tali impianti vengono installati.

IMPIANTI ISTRUIBILI

- impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.1 a F.1.6, da F.1.15 a F.1.21 da installarsi sugli edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, compresi gli edifici adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-

silvo-pastorali, impianti di tipologia da F.1.30 a F.1.35, da F.2.1 a F.2.5, F.2.8, da F.2.12 a F.2.15 da installarsi sulle pertinenze di detti edifici in quanto le caratteristiche costruttive permettono di soddisfare la definizione di integrazione architettonica indicata nel paragrafo 3 del presente documento;

- impianti fotovoltaici installati al suolo di tipologia F.3.1, F.3.2;
- impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.1, B.1.2, B.1.5, e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.1, B.2.2, B.2.5 in quanto installabili all'interno di edifici esistenti;
- impianti eolici di tipologie da E.1.1 a E.1.3;
- impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia;
- impianti geotermoelettrici di tipologia G.1.1, G.1.2.

AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO (ARTT. 49, 50 E 51 N.T.A. DEL P.A.I.)

Zona 1 per aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano e nelle aree di pianura

IMPIANTI NON IDONEI

- Impianti fotovoltaici da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 da installarsi su edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, impianti di tipologia F.2.6, F.2.7 da installarsi sulle pertinenze di detti edifici o su strutture accessorie;
- impianti fotovoltaici da installarsi al suolo di tipologia da F.3.3 a F.3.13;
- impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.3, B.1.4, B.1.6, B.1.7 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.7;
- impianti eolici di tipologia da E.2.1 a E.3.3;
- impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1.

Motivazione

Si indicano non idonei gli impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 in quanto le modalità di installazione di tali tipologie impiantistiche su edifici esistenti determina una modifica della sagoma dell'edificio che si ritiene non accettabile.

Gli artt. 50 comma 1 e 51 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I. indicano come esclusivamente consentiti nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato gli interventi di demolizione senza ricostruzione o gli interventi di manutenzione ordinaria di edifici esistenti. Ne consegue che non possono essere realizzati nuovi edifici o manufatti, connessi o non connessi ad edifici esistenti (pensiline di parcheggi, serre). Ne consegue che gli impianti fotovoltaici che non siano installati su edifici esistenti, compresi gli impianti installati al suolo, sono indicati come non idonei.

Per la medesima motivazione si indicano come non idonei gli impianti alimentati a biomasse che presuppongano la costruzione di nuovi edifici di contenimento o gli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione parziale, come

definiti dall'art. 27 comma 1 lett. b), d) della LR 12/2005.

Ancora si indicano come non idonei gli impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1 perché le caratteristiche tecnologiche degli impianti comportano la costruzione di opere civili per costruzione dell'impiantistica per le reti di trasporto del fluido e della centrale di produzione.

IMPIANTI ISTRUIBILI

- ➔ Impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.1 a F.1.6, da F.1.15 a F.1.21 da installarsi su edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, compresi gli edifici adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-silvo-pastorali, impianti di tipologia da F.1.30 a F.1.35, impianti di tipologia F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4, F.2.5, F.2.8, F.2.9, da F.2.12 a F.2.15 da installarsi sulle pertinenze di detti edifici in quanto le caratteristiche costruttive permettono di soddisfare la definizione di integrazione architettonica indicata nel paragrafo 3 del presente documento;
- ➔ impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.1, B.1.2, B.1.5 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.1, B.2.2, B.2.5 in quanto le caratteristiche tecnologiche permettono la loro installazione all'interno di edifici esistenti rispettando il requisito della manutenzione straordinaria;
- ➔ impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po della seduta del 22.07.2009, n. 10/2009;
- ➔ impianti geotermoelettrici di tipologia G.1.1, G.1.2 in quanto le caratteristiche tecnologiche ne permettono l'installazione all'interno di edifici esistenti.

ZONA 2 PER AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO MOLTO ELEVATO IN AMBIENTE COLLINARE E MONTANO

IMPIANTI NON IDONEI

- ➔ Impianti fotovoltaici da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 da installarsi su edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, impianti di tipologia F.2.6, F.2.7, da F.2.12 a F.2.15 da installarsi sulle pertinenze di detti edifici o su strutture;
- ➔ impianti fotovoltaici installati al suolo di tipologia da F.3.3 a F.3.13;
- ➔ impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.3, B.1.4, B.1.6, B.1.7 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.7;
- ➔ impianti eolici di tipologia da E.2.1 a E.3.3;
- ➔ impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1.

Motivazione

Si indicano non idonei gli impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 in quanto le modalità di installazione di tali tipologie impiantistiche su edifici esistenti determina

una modifica della sagoma dell'edificio che si ritiene non accettabile.

L'art. 50 comma 3 delle N.T.A. del P.A.I. indica come esclusivamente consentiti nelle aree interessate da rischio idrogeologico molto elevato gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Ne consegue che non possono essere realizzati nuovi edifici o manufatti, connessi o non connessi ad edifici esistenti (pensiline di parcheggi, serre). Ne consegue che gli impianti fotovoltaici che non siano installati su edifici esistenti, compresi gli impianti installati al suolo, sono indicati come non idonei.

Per la medesima motivazione si indicano come non idonei gli impianti alimentati a biomasse che presuppongano la costruzione di nuovi edifici di contenimento.

Ancora si indicano come non idonei gli impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1 perché le caratteristiche tecnologiche degli impianti comportano la costruzione di opere civili per costruzione dell'impiantistica per le reti di trasporto del fluido e della centrale di produzione.

IMPIANTI ISTRUIBILI

- ➔ Impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.1 a F.1.6, da F.1.15 a F.1.21 da installarsi su edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, compresi gli edifici adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-silvo-pastorali, impianti di tipologia da F.1.30 a F.1.35, impianti di tipologia F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4, F.2.5, F.2.8, F.2.9, F.2.10, F.2.11 installati sulle pertinenze di detti edifici in quanto le caratteristiche costruttive permettono di soddisfare la definizione di integrazione architettonica indicata nel paragrafo 3 del presente documento;
- ➔ impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.1, B.1.2, B.1.5 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.1, B.2.2, B.2.5 in quanto le caratteristiche tecnologiche ne permettono l'installazione all'interno di edifici esistenti rispettando il requisito della manutenzione straordinaria;
- ➔ impianti eolici di tutte le tipologie;
- ➔ impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po della seduta del 22.07.2009, n. 10/2009;
- ➔ impianti geotermoelettrici di tipologia G.1.1, G.1.2 in quanto le caratteristiche tecnologiche ne permettono l'installazione all'interno di edifici esistenti.

ZONA B-PR

IMPIANTI NON IDONEI

- ➔ Impianti fotovoltaici da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 da installarsi sugli edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso;
- ➔ impianti fotovoltaici da installarsi al suolo di tipologia da F.3.3 a F.3.13;
- ➔ impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.3, B.1.4, B.1.6, B.1.7 e impianti alimentati da

- biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.3, B.2.4, B.2.6, B.2.7;
- impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1.

Motivazione

Si indicano non idonei gli impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.7 a F.1.14 e da F.1.22 a F.1.29 in quanto le modalità di installazione di tali tipologie impiantistiche su edifici esistenti determina una modifica della sagoma dell'edificio che si ritiene non accettabile.

L'art. 51 delle N.T.A. del P.A.I. indica come esclusivamente consentiti nelle aree del reticolo idrografico principale e secondario di pianura interessate da rischio idrogeologico molto elevato gli interventi di ristrutturazione edilizia e gli interventi di ampliamento di edifici esistenti. Ne consegue che, al di fuori delle attività agricole, non possono essere realizzati nuovi edifici o manufatti, connessi o non connessi ad edifici esistenti (pensiline di parcheggi). Ne consegue che gli impianti fotovoltaici che per la loro installazione richiedono la costruzione di manufatti sono indicati come non idonei.

Gli impianti installati al suolo sono indicati non idonei perché la loro realizzazione implica l'esecuzione di sbancamenti, livellamenti di terreno.

Per la medesima motivazione si indicano come non idonei gli impianti alimentati a biomasse che presuppongano la costruzione di nuovi edifici di contenimento. Inoltre si indicano come non idonei gli impianti alimentati da biogas, syngas, biomassa costituiti anche parzialmente da rifiuti, in quanto la loro realizzazione è in contrasto con i criteri indicati nel Programma Regionale Gestione rifiuti.

Ancora si indicano come non idonei gli impianti geotermoelettrici di tipologia G.2.1 perché le caratteristiche tecnologiche degli impianti comportano la costruzione di opere civili per costruzione dell'impiantistica per le reti di trasporto del fluido e della centrale di produzione.

IMPIANTI ISTRUIBILI

- Impianti fotovoltaici di tipologia da F.1.1 a F.1.6, da F.1.15 a F.1.21 da installarsi sugli edifici esistenti a qualsiasi destinazione d'uso, compresi gli edifici adibiti all'esercizio delle attività agricole e agro-silvo-pastorali, impianti di tipologia da F.1.30 F.1.35, da F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4, F.2.5, F.2.6, F.2.7, F.2.8, F.2.9, F.2.10, F.2.11, da F.2.12 a F.2.15 da installarsi sulle pertinenze di detti edifici in quanto le caratteristiche costruttive permettono di soddisfare la definizione di integrazione architettonica indicata nel paragrafo 3 del presente documento;
- impianti alimentati da biogas e/o syngas di tipologia B.1.1, B.1.2, B.1.5 e impianti alimentati da biomasse liquide e/o solide di tipologia B.2.1, B.2.2, B.2.5 in quanto le caratteristiche tecnologiche ne permettono l'installazione all'interno di edifici esistenti rispettando il requisito della manutenzione straordinaria;
- impianti eolici di tutte le tipologie, ai sensi della deliberazione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po della seduta del 22.07.2009, n. 10/2009;
- impianti idroelettrici di qualsiasi tipologia, in quanto per le caratteristiche tecnologiche (installazione all'interno di edifici esistenti) l'utilizzo idraulico per fini idroelettrici avviene su infrastrutture idrauliche esistenti e senza modificazioni significative del regime idraulico nei corpi idrici naturali;

→ impianti geotermoelettrici di tipologia G.1.1, G.1.2 in quanto le caratteristiche tecnologiche ne permettono l'installazione all'interno di edifici esistenti.

